



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

**REGOLAMENTO
PER AFFITTO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI
AGLI STUDENTI
DELL' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO**

Emanato con Decreto Rettorale n. 58 di data 28/1/98



Art. 1

1. Al fine di sviluppare la conoscenza informatica e agevolare l'accesso dei propri studenti agli strumenti tecnologici di base, l'Università degli Studi di Trento ha istituito un servizio di prestito di personal computer portatili.

Art. 2

1. L'affidamento è svolto a titolo oneroso ed è riservato agli studenti iscritti all'Università degli studi di Trento, purché in regola con i versamenti delle tasse universitarie.
2. L'uso dei Personal Computer è strettamente personale e limitato ad attività connesse alla didattica e formazione dello studente richiedente il prestito.
3. Lo studente è tenuto ad usare le attrezzature affittate con cura, prudenza e avvedutezza.
4. Lo studente è pienamente responsabile dei danni prodotti all'attrezzatura data in affidamento per cause imputabili ad imperizia o trascuratezza.

Art. 3

1. I personal computer vengono affittati completi del software di base, del software applicativo e dei relativi manuali utente, secondo le specifiche riportate nell'apposito modulo di affidamento.
2. E' fatto divieto di modificare la configurazione del PC, installare qualsiasi altro tipo di software e/o di copiare quello già installato.

Art. 4

1. I personal computer portatili sono ceduti in affitto per il periodo e ad un canone stabilito nell'allegato al presente regolamento "Modalità e costi del prestito di PC Portatili", che potrà essere modificato con deliberazione della Commissione di Ateneo. Gli importi possono variare a seconda della categoria di studente, del tipo di attrezzatura, del periodo dell'anno e della modalità di affitto dell'attrezzatura.
2. Lo studente può ritirare l'attrezzatura previa presentazione della tessera magnetica personale "Carta dell'Università" e della ricevuta di versamento sull'apposito c/c postale.

Art. 5

1. Lo studente è tenuto a riconsegnare l'attrezzatura avuta in affidamento entro la data prevista sull'apposito modulo di prestito.
2. Il mancato rispetto della scadenza della data di riconsegna comporta l'applicazione di una sanzione anche pecuniaria definita nell'allegato "Modalità e costi del prestito di PC Portatili".

Art. 6

1. L'Amministrazione universitaria, in caso di mancata osservanza delle norme espresse nel presente regolamento, si riserva di agire, contro gli inadempienti, con tutti gli strumenti previsti dalla legge e dai regolamenti interni, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio.



Modalità e Costi

del prestito di Personal Computer Portatili

1. Il periodo massimo di affitto dei Personal Computer Portatili è fissato in 4 settimane a partire dal giorno della consegna.
2. Per particolari esigenze e/o periodi il responsabile del servizio può fissare a 6 settimane la durata del prestito.
3. Il Personal Computer Portatile marca ACER NOTE 486DX4 completo di Scheda Modem, Scheda Ethernet, del software: MS-DOS, WINDOWS fwg, WINWORD, EXCEL ,ACCESS, PAWERPOINT e, se richiesti, dei relativi manuali viene affittato al costo di £ 100.000 per il periodo di 4 settimane ed a £ 150.000 per il periodo di 6 settimane.
4. Le sanzioni previste per la mancata consegna del Personal Computer Portatile di cui al punto. 2 sono le seguenti:

fino ad una settimana di ritardo	£ 50.000
fino a due settimane di ritardo	£ 150.000
fino a tre settimane di ritardo	£ 300.000